



COMUNE DI CASEI GEROLA

PROVINCIA DI PAVIA
CODICE ENTE 11170

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N._6_ reg. Delib.

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL
CANONE MERCATALE -

L' anno **duemilaventuno** addì **quattordici** del mese di
aprile alle ore **20:15** ,nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in
seduta pubblica di **Prima** convocazione.

Risultano

N° d'ord.		Presenti	Assenti	N° d'ord.		Presenti	Assenti
1	TARTARA Leonardo	X		7	FERRARI Rosanna	X	
2	FANTIN Fabio	X		8	LARocca Antonio	X	
3	GIGLIO Isabella	X		9	STELLA Ezio	X	
4	ARMELI MOCCIA Simona	X		10	MUSSINI Gianmarco	X	
5	MORONI Marco	X		11	PENNABEA Edoardo	X	
6	CARROZZINO Matteo	X			Totale n.	11	0

Partecipa il Segretario Comunale **Avv. Mariano CINGOLANI** -

Il Sig. **Leonardo TARTARA** - **SINDACO** - assunta la presidenza e
constatata la legalità dell' adunanza dichiara aperta la seduta e
pone in discussione la seguente pratica segnata all' ordine del
giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona sull'argomento con particolare riferimento alla conferma delle categorie delle aree.

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi.

RICHIAMATO l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*.

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*.

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali, già differito al 31 gennaio 2021 dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020 e successivamente differito al 31 marzo 2021 con decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021, è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2021 dall'art. 30 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, pubblicato in G.U. n.70 del 22-03-2021.

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta

salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

RITENUTO quindi necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021 e approvarne il Regolamento.

DATO ATTO che le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal funzionario responsabile come da apposite dichiarazioni allegate al presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge -

D E L I B E R A

- 1.DI APPROVARE, per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, a far parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2.DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.
- 3.DI STABILIRE che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021.
- 4.DI DARE ATTO che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone.
- 5.DI DARE ATTO altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.

IL CONSIGLIO COMUNALE

successivamente, visto l'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000, ritenuta l'urgenza, con voti unanimi favorevoli,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Leonardo TARTARA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Mariano CINGOLANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **22/04/2021** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè fino al **07/05/2021**

Lì, **22/04/2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Mariano CINGOLANI

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, **22/04/2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il **02/05/2021**

è decorso il termine di cui al 3° comma dell'art.134 del D.Lgvo 267/2000.

Lì

Il Responsabile dei
Servizi Amministrativi
